

NASCITA

REGISTRAZIONE

La dichiarazione può essere resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o da altra persona che abbia assistito al parto.

La nascita di un figlio naturale (da genitori non uniti in matrimonio) va denunciata da entrambi.

La denuncia di nascita va presentata nei seguenti modi:

- Presso l'ufficio di stato civile del luogo ove è avvenuta la nascita entro 10 giorni dall'evento;
- Presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza dei genitori, o della madre se i genitori risiedono in comuni diversi, entro 10 giorni dall'evento;
- Presso la direzione sanitaria dell'ospedale o clinica ove è avvenuta la nascita entro 3 giorni dall'evento.

All'atto della denuncia deve essere presentata l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica ed un documento di identità valido.

NORME GENERALI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 15/05/1997 n. 127 non è più necessaria la presenza di due testimoni in sede di dichiarazione di nascita.

Se la denuncia viene fatta dopo il decimo giorno l'atto di nascita acquista efficacia qualora l'ufficiale di stato civile ritenga valide le motivazioni addotte dai genitori a giustificazione del ritardo. In caso contrario l'ufficiale di stato civile non potrà formare l'atto di nascita se non dopo il rilascio di apposito decreto emanato dal Tribunale competente rispetto al luogo dove è avvenuto l'evento.

E' vietato, ex art. 34 D.P.R. 396/2000, imporre al bambino lo stesso nome del padre o di un fratello o di una sorella viventi, nomi ridicoli, vergognosi o che non corrispondono al sesso del neonato. Se il dichiarante insiste nel voler dare comunque un nome contrario a queste disposizioni, l'ufficiale di stato civile forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediata comunicazione al Tribunale.

Qualora il bambino sia nato morto o sia deceduto prima della denuncia di nascita, la stessa deve essere resa esclusivamente al Comune ove è avvenuto l'evento.